

CAMERA DEI DEPUTATI N. 876

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANONE

Presentata il 18 novembre 1983

Esclusione dei contributi pubblici per i circhi che utilizzano animali diversi da equidi e canidi domestici

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia ci sono numerosi circhi equestri di cui alcuni di grandi dimensioni che godono di contributi pubblici in base alla legge 29 luglio 1980, n. 390, ed alla legge 9 febbraio 1982, n. 37.

Tali leggi riconoscono a detti spettacoli particolare « funzione sociale » riconducibile in generale alla struttura ed organizzazione propria dello spettacolo circense, alla sua peculiarità di essere viaggiante e quindi di poter interessare via via tutte le zone del paese anche le più decentrate ed in particolare alle caratteristiche popolari degli spettacoli offerti.

Il circo ha indubbiamente svolto in passato anche un'utile funzione di tipo didattico facendo conoscere, attraverso i propri zoo ambulanti, specie di animali esotici che non era possibile osservare direttamente al di fuori delle grandi città.

Ma ora che i mezzi audiovisivi diffondono capillarmente le immagini di ogni

specie animale e che l'uomo ha una più consapevole e razionale valutazione del rapporto che intercorre tra esso e la natura, quel tipo di funzione didattica cui si è accennato si è notevolmente affievolita e per di più si corre il rischio di offuscare con le costrizioni su animali selvatici, connesse con l'esecuzione degli esercizi, la funzione sociale dei circhi.

Si deve ricordare, tra l'altro che, nel 1978, proclamato anno degli animali, è stata elaborata, presso l'UNESCO, una « Carta dei diritti degli animali » nel cui articolo 10 si legge tra l'altro: « A. - Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. B. - Le esibizioni di animali sono incompatibili con la dignità dell'animale ».

È in considerazione di tutto ciò che viene presentata questa proposta di legge volta ad escludere dai contributi pubblici quei circhi che utilizzino animali, con la sola eccezione degli animali domestici della famiglia degli equidi e dei canidi.

Ci si prefigge così lo scopo, nel pieno rispetto della libertà di iniziativa privata, di impedire che lo Stato si faccia indirettamente finanziatore di inutili e discutibili violenze sugli animali. Al tempo stesso si è ritenuto opportuno fare un'eccezione per gli appartenenti a quelle famiglie di animali domestici, i cui esemplari più noti sono il cavallo ed il cane, per il cui addestramento non sono necessarie le violenze « indispensabili », invece, per « ammaestrare » gli animali selvatici. Pratiche, tra l'altro, in contrasto con il disposto dell'articolo 727 (Maltrattamenti di animali) del codice penale in cui sono previste sanzioni contro « chiunque incrudelisce verso gli animali o senza necessità li sottopone ad eccessive fatiche o a torture ».

Si è constatato, inoltre, che nel caso di particolari tipi di animali domestici, non si realizza quella violenza che, invece, viene fatta agli animali selvatici che sono sradicati dal loro *habitat* naturale e vengono costretti a manifestazioni completa-

mente estranee alla loro funzione naturale ed alla loro dignità.

Bisogna ricordare, inoltre, che così facendo si corre il rischio, tra l'altro, di far estinguere specie rarissime che difficilmente si riproducono in cattività (valga per tutti l'esempio dell'orangutan).

Per i motivi detti si presenta una proposta di legge che esclude dai contributi pubblici quei circhi che utilizzano animali selvatici, favorendo un ritorno dello spettacolo circense al proprio carattere originario di intrattenimento ludico e, soprattutto, riconoscendo una funzione sociale e, quindi, un aiuto finanziario da parte dello Stato solo a quei circhi che svolgono effettivamente tale funzione senza arrecare danno, direttamente o indirettamente, al mondo della natura al quale l'uomo e la società civile in cui vive sono indissolubilmente legati.

Per consentire ai circhi che non intendano rinunciare ai contributi pubblici di riconvertire la propria attività viene previsto un margine temporale di 6 mesi per l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I circhi equestri, che utilizzano od esibiscono per la loro attività animali, non hanno diritto ai contributi straordinari di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 390, né ai contributi di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 37, eccetto i circhi che utilizzano esclusivamente animali domestici delle famiglie degli equidi e/o dei canidi.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.